



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Regione Siciliana

Libero Consorzio Comunale di Enna

Comune di Enna

**NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA BONIFICA ED IL RECUPERO AMBIENTALE DEI SITI
EX ESTRATTIVI DEL COMPENSARIO DELLE MINIERE SALINE
DISMESSE NELLA PROVINCIA DI ENNA
(MINIERA DI PASQUASIA)**

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, e s.m.i. “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”, che all’articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”, che, tra l’altro, all’articolo 34 reca la disciplina degli Accordi di Programma;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i. “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, “Nuovi interventi in campo ambientale”, che all’articolo 1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Siciliana in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2983 del 31 maggio 1999, recante “Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Siciliana”, con la quale il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza e, in particolare, l’art. 6 che pone in capo al medesimo Commissario le competenze relative alla messa in sicurezza e bonifica delle discariche autorizzate e non più attive, nonché delle aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive e dei siti comunque inquinati per la presenza di amianto;

VISTO, in particolare, l'art. 10 della sopra nominata Ordinanza che prevedeva la possibilità per il Commissario delegato per l'emergenza ambientale della Regione Siciliana di avvalersi di Organismi pubblici specializzati;

VISTE le successive Ordinanze di protezione civile n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22 marzo 2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003, artt. 6 e 7, e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004, con cui sono state emanate ulteriori disposizioni volte a fronteggiare "l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, bonifica e risanamento dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana";

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3852 del 19 febbraio 2010 recante "Ulteriori disposizioni per l'emergenza bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, tutela delle acque superficiali e sotterranee, dei cicli di depurazione nella Regione siciliana", con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2010;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011 e del 13 gennaio 2012, con cui il suddetto stato di emergenza è stato prorogato rispettivamente fino al 31 dicembre 2011 e fino al 31 dicembre 2012;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013, recante "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana", che, tra le altre cose, ha intestato alla Regione Siciliana tutte le risorse finanziarie del suddetto Commissario Delegato, appostate sul capitolo n. 2854, per una durata di dodici mesi, poi estesa fino al 4 giugno 2015 con successiva Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 158 del 19 marzo 2014, recante "Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana";

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 339 del 4 maggio 2016, con la quale è stata disposta un'ulteriore proroga della contabilità speciale n. 2854 al 28 febbraio 2017;

CONSIDERATO che la suddetta Ordinanza n. 339 del 4 maggio 2016, all'articolo 1, comma 2, ha disposto che gli interventi riportati nell'Allegato 1, Tabella B, dell'Ordinanza medesima, non ricompresi nell'Accordo di Programma di Priolo del 25.06.2015 e nell'Accordo di Programma di Milazzo del 23.02.2011, nonché gli interventi riportati nell'Allegato 1, Tabella A, sempre della medesima Ordinanza, la cui conclusione si fosse protratta oltre la scadenza del 28 febbraio 2017, sarebbero confluiti in uno specifico Accordo di Programma, che la Regione Siciliana avrebbe provveduto a stipulare con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 1, comma 2, della sopra richiamata Ordinanza, ha disposto, altresì, che successivamente alla stipula del suddetto Accordo di Programma, le risorse presenti sulla contabilità speciale n. 2854 relative agli interventi ricompresi nello stesso Accordo nonché a quelli già finanziati nell'ambito degli Accordi di Programma di Priolo e Milazzo, sarebbero state trasferite al bilancio della Regione Siciliana, che avrebbe provveduto alla gestione in regime ordinario;

CONSIDERATO che tra gli interventi riportati nell'Allegato 1, Tabella B, dell'Ordinanza n. 339 del 4 maggio 2016, si trova anche l'intervento di Messa in sicurezza del sito minerario dismesso di "Pasquasia" nel Comune di Enna, oggetto del presente Accordo di Programma;

CONSIDERATO che l'Accordo di Programma previsto dall'Ordinanza n. 339 del 4 maggio 2016 non è stato sottoscritto entro il 28 febbraio 2017 e, conseguentemente, non è stato possibile far confluire nella gestione ordinaria le risorse finanziarie appostate sulla contabilità speciale n. 2854;

CONSIDERATO che tale situazione ha di fatto bloccato tutti gli interventi finanziati con i predetti fondi, incluso quello relativo alla Messa in sicurezza del sito minerario dismesso di "Pasquasia";

VISTO l'articolo 15-ter delle Legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha disposto la proroga al 30 giugno 2020 della suddetta contabilità speciale n. 2854 "... per il proseguimento degli interventi necessari al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati...", prevedendo che alla scadenza di detto termine "... le eventuali somme residue giacenti sulla contabilità speciale n. 2854 sono versate al bilancio della Regione siciliana per il completamento degli interventi di cui al medesimo comma 1";

VISTO, in particolare, il comma 3 dell'articolo 15-ter delle Legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha previsto che l'utilizzo delle risorse della contabilità speciale "... già trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non disciplinate in precedenti accordi di programma, è subordinato alla sottoscrizione di uno o più accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione siciliana, da stipulare entro il 31 dicembre 2020";

VISTO l'articolo 14, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha disposto la proroga al 31 dicembre 2020 della scadenza al 30 giugno 2020, prevista dal predetto articolo 15-ter delle Legge 28 febbraio 2020, n. 8;

VISTO l'Accordo di Programma "Per la bonifica ed il recupero ambientale dei siti ex estrattivi del comprensorio delle miniere saline dismesse nella Provincia di Enna (Miniera di Pasquasia)", sottoscritto il 22 giugno 2011 tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia, Regione Siciliana, Provincia Regionale di Enna e Comune di Enna, approvato con D.D. prot. 1668 del 04.07.2011 e registrato dalla Corte dei Conti in data 7 ottobre 2011, Reg. N. 14, Fog. N. 195;

CONSIDERATO che il predetto Accordo di Programma prevedeva interventi per un importo complessivo di € 20.000.000,00, di cui € 1.034.689,00 a valere sui fondi ministeriali stanziati dall'art. 114, comma 20, della Legge 29 dicembre 2000, n. 388, e € 18.965.311,00 a valere su risorse regionali;

CONSIDERATO che il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque è stato individuato quale soggetto attuatore degli interventi previsti nell'ambito del predetto Accordo di Programma;

VISTO il D.D. n. 3519 del 10.07.2012, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasferito a favore del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque l'importo di € 1.034.689,00 per il "recupero ambientale dei siti ex estrattivi del comprensorio delle miniere saline dismesse nella Provincia di Enna, miniera di Pasquasia";

CONSIDERATO che per l'attuazione degli interventi previsti nel predetto Accordo di Programma la Regione Siciliana ha trasferito a favore del Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia risorse regionali pari a € 16.785.200,00 (quietanza n. 32 del 06.07.2012, per un importo di € 545.000,00, quietanza n. 36 del 26.07.2012, per un importo di € 1.000.000,00, quietanza n. 66 del 28.12.2012, per un importo di € 15.000.000,00, quietanza n. 1 del 02.01.2013, per un importo di € 240.200,00);

CONSIDERATO, pertanto, che le risorse assegnate al Commissario delegato per l'attuazione degli interventi previsti nell'Accordo di Programma del 22.06.2011 sono risultate pari a complessivi € 17.819.889,00;

CONSIDERATO che il Commissario delegato, nell'ambito delle sue prerogative, con Decreto n. 1780 del 31.12.2004 e Ordinanza n. 311 del 03.07.2007 ha affidato a Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A. (ora Invitalia S.p.A.) l'incarico di svolgere attività di progettazione, supporto e consulenza nelle materie di propria competenza, tra cui le attività di progettazione degli interventi di messa in sicurezza nel Sito minerario dismesso di Pasquasia;

VISTO il progetto di "Messa in sicurezza del Sito minerario dismesso di "Pasquasia" nel territorio comunale di Enna (EN)" redatto da Invitalia per conto del Commissario Delegato, successivamente reso esecutivo con la redazione di tutti gli elaborati di legge ed aggiornato rispetto al prezzario regionale vigente da parte dei funzionari del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che sulla base del predetto progetto il Commissario delegato ha avviato una procedura di gara, in esito alla quale i lavori sono stati consegnati il 22.10.2013 a seguito del contratto stipulato in data 02.10.2013 con l'ATI costituita dalla ditta 1 Emme Soluzioni Ambientali s.r.l., quale mandataria, e la Water & Soil Remediation s.r.l., quale mandante;

CONSIDERATO che il 26.03.2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta ha posto sotto sequestro il sito minerario in questione con la conseguente interruzione e sospensione dei lavori;

CONSIDERATO che la Regione Siciliana, subentrata al Commissario delegato ai sensi della citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013, alla luce di quanto sopra disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, non ha effettuato il pagamento del primo stato di avanzamento lavori all'ATI aggiudicataria ed ha provveduto alla risoluzione del contratto in data 22.05.2015;

VISTO il Decreto del 27.05.2015, con il quale la medesima Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta ha disposto il dissequestro parziale e la restituzione alla Regione Siciliana di alcune aree del sito minerario mantenendo sotto sequestro le aree interessate dalle lavorazioni effettuate dall'ATI aggiudicataria, per le quali è stato nominato Custode il Dirigente del Distretto Minerario di Caltanissetta;

VISTA la necessità di riavviare gli interventi di messa in sicurezza del Sito minerario dismesso di Pasquasia, attesa la preoccupante situazione di compromissione ambientale del Sito medesimo;

CONSIDERATO che l'accesso al sito è subordinato all'autorizzazione della competente Procura della Repubblica ai sensi dell'articolo 247 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la necessità di rimodulare il progetto originario di "Messa in sicurezza del Sito minerario dismesso di "Pasquasia" nel territorio comunale di Enna (EN)", tenendo conto delle lavorazioni effettuate dalla precedente ATI aggiudicataria e soprattutto alla luce delle modifiche normative conseguenti al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che, a fronte della dotazione finanziaria originaria di € 17.819.889,00 assegnata al Commissario delegato per l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito dell'Accordo di Programma del 22.06.2011, sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di € 1.336.420,03 e, pertanto, residuano sulla contabilità speciale n. 2854 risorse per un importo di € 16.483.468,97, di cui € 1.034.689,00 a valere sui fondi ministeriali stanziati dall'art. 114, comma 20, della Legge 29 dicembre 2000, n. 388, e € 15.448.779,97 a valere su risorse regionali;

CONSIDERATO che a seguito degli aggiornamenti del progetto in funzione dei prezzi regionali dei lavori pubblici, il quadro economico del nuovo progetto da appaltare ammonta a € 16.483.468,97;

CONSIDERATO che l'Accordo di Programma del 22.06.2011 risulta scaduto e che per finanziare il predetto progetto si rende necessario procedere alla stipula di un nuovo Accordo di Programma, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 al fine di ottemperare a quanto previsto dall'articolo 15-ter, comma 3, delle Legge 28 febbraio 2020, n. 8;

TENUTO CONTO che la congruità dei costi dei progetti e degli interventi sarà assicurata in tutte le fasi procedimentali dalla Regione Siciliana;

TENUTO CONTO che dovrà essere verificato il quadro delle responsabilità nell'inquinamento del sito, ai fini dell'individuazione dei soggetti responsabili;

TENUTO CONTO che l'obbligo di bonifica e riparazione del danno ambientale è posto dall'ordinamento a carico del responsabile dell'inquinamento e, pertanto, è fatta salva la

ripetizione delle somme disciplinate dal presente Accordo di Programma, oltre il risarcimento degli ulteriori danni nei confronti dei detti responsabili;

CONSIDERATO che la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente Atto si configurano come interventi in sostituzione del/dei soggetto/i responsabile/i dell'inquinamento;

VISTO l'articolo 244 del D.Lgs. n. 152/2006, che attribuisce alla Provincia territorialmente competente l'individuazione del responsabile della contaminazione;

VISTI gli articoli 299, comma 2, e 312, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il D.P.C.M. del 19 giugno 2019, n. 97, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione", come modificato dal D.P.C.M. del 6 novembre 2019, n. 138;

VISTO il D.P.C.M. del 19.12.2019, registrato dalla Corte dei Conti, Reg. n. 1, Fog. 236, in data 21.01.2020, con il quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Lo Presti l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale;

VISTO quanto deliberato dalla Sezione centrale di Controllo della Corte dei Conti nell'Adunanza dell'11.04.2002 (Deliberazione n. 12/2002/P);

CONSIDERATO che il presente Accordo dovrà essere approvato dai Soggetti Sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Siciliana, il Libero Consorzio Comunale di Enna e il Comune di Enna (di seguito le Parti), convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, si stipula il presente

NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA BONIFICA ED IL RECUPERO AMBIENTALE DEI SITI EX ESTRATTIVI DEL COMPENSORIO DELLE MINIERE SALINE DISMESSE NELLA PROVINCIA DI ENNA (MINIERA DI PASQUASIA)

Articolo 1

“Premesse”

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Si allega al presente Accordo la scheda intervento, che potrà essere aggiornata e modificata ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 4, comma 4.

Articolo 2

“Oggetto e finalità”

1. Al fine di assicurare la messa in sicurezza del sito minerario dismesso di Pasquasia, ubicato nel territorio del Comune di Enna, con il presente Accordo sono individuati, nei limiti delle disponibilità finanziarie, gli interventi da realizzare, come puntualmente indicati al successivo articolo 4, Tabella 1.
2. Gli interventi di cui al presente Accordo saranno avviati e portati a termine secondo le tempistiche indicate nel cronoprogramma della scheda intervento.

Articolo 3

“Soggetto Responsabile Unico dell’Attuazione”

1. La Regione Siciliana è individuata quale beneficiario delle risorse disciplinate nel presente Accordo.
2. La medesima Regione Siciliana è individuata quale responsabile del monitoraggio per la realizzazione degli interventi indicati nella successiva Tabella 1, dell’articolo 4.
3. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Atto, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza degli interventi, individuano la Regione Siciliana quale responsabile unico della sua attuazione (RUA).

Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:

- a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
 - b. promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
 - c. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell’Accordo.
4. Per la realizzazione dell’intervento di cui alla Tabella 1 dell’articolo 4, la Regione Siciliana è individuata quale soggetto attuatore.
 5. La Regione Siciliana, attraverso l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), provvederà ai controlli di propria competenza.
 6. La Regione Siciliana, nel caso di affidamento di prestazioni di servizio e di lavori all’esterno, potrà avvalersi di Enti e Soggetti pubblici qualificati e/o Società in house della Regione medesima, stipulando a tal fine apposite Convenzioni nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia oppure procederà mediante apposite procedure di gara.

Articolo 4

“Il Programma degli interventi e relativi costi”

1. Le risorse disponibili per il finanziamento dell’intervento oggetto del presente Accordo sono pari complessivamente ad € 16.483.468,97, di cui: € 1.034.689,00 a valere sui fondi ministeriali stanziati dall’art. 114, comma 20, della Legge 29 dicembre 2000, n. 388, e € 15.448.779,97 a valere su risorse regionali.
2. Nella successiva Tabella 1 è riportato l’intervento oggetto del presente Accordo, finanziato con le risorse di cui al comma 1 e meglio specificato nell’Allegato Tecnico.

Tabella 1				
Intervento		Costo intervento (€)	Fonte di finanziamento	Soggetto attuatore
1)	Messa in sicurezza del sito minerario dismesso di Pasquasia nel territorio del Comune di Enna	1.034.689,00	Risorse MATTM (Art. 114, comma 20 della Legge 388/2000)	Regione Siciliana
		15.448.779,97	Risorse regionali	
	TOTALE	16.483.468,97		

3. La congruità dei costi dei progetti e degli interventi sarà assicurata in tutte le fasi procedurali dal Responsabile Unico dell'Attuazione, di cui all'articolo 3.
4. Ai fini della corretta e celere attuazione del presente Accordo, fermo restando il totale delle risorse stanziato, il cronoprogramma dell'intervento oggetto di finanziamento potrà essere rimodulato su conforme, preventiva intesa tra le Parti.
5. Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 15-ter della Legge 28.02.2020, n. 8, all'esito del completamento degli interventi di cui al presente Accordo, le eventuali risorse, diverse da quelle di provenienza regionale, che si renderanno disponibili da ribassi d'asta, da revoche o economie comunque conseguite nelle varie fasi procedurali degli interventi, saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali previsto dell'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
6. Al fine di evitare eventuali duplicazioni di finanziamenti, la Regione Siciliana garantisce che gli interventi di cui al presente Accordo non hanno usufruito né usufruiranno di ulteriori finanziamenti.
7. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, procederà, ove ne ricorrano le condizioni, ad esercitare l'azione di risarcimento del danno ambientale nei termini della Parte VI del Decreto Legislativo n. 152/06.

Articolo 5

“Impegni delle Parti”

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:
 - a. rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo;

- b. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - c. attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione dell'intervento indicato nella Tabella 1, di cui al precedente articolo 4;
 - d. promuovere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di poter attivare la realizzazione dell'intervento indicato nella Tabella 1, di cui al precedente articolo 4;
 - e. rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo;
 - f. garantire il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Atto.
2. La Regione, in qualità di Responsabile Unico dell'Attuazione del presente Accordo nonché di Soggetto attuatore, si impegna, inoltre, a:
- assicurare il costante monitoraggio degli interventi disciplinati nel presente Accordo al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva degli avanzamenti economici, procedurali, fisici e di risultato;
 - garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni semestrali sullo stato di avanzamento fisico e finanziario degli interventi, che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare riceva tutte le informazioni necessarie.

Articolo 6

“Revoca del finanziamento”

1. In caso di inosservanza degli obblighi posti a carico dei soggetti firmatari, le Parti possono recedere dal presente Accordo, dandone preavviso agli altri sottoscrittori almeno 90 giorni prima. In tal caso, gli enti competenti revocano i contributi pubblici stanziati con il presente Accordo alla parte inadempiente secondo un criterio di proporzionalità che escluda gli stralci di opere che possono comunque essere resi operativi.

Articolo 7

“Disposizioni generali e finali”

1. Il presente Accordo è vincolante per i Soggetti dalla data di registrazione da parte dei competenti organi di controllo e produce i suoi effetti fino alla completa realizzazione degli interventi come da cronoprogramma riportato nella scheda intervento allegata al presente Accordo.
2. Il presente Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti.
3. Qualora dall’attuazione degli interventi derivino eventuali maggiori spese rispetto a quelle previste, le stesse non sono a carico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
4. Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle norme nazionali di riferimento.

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per il Risanamento Ambientale
Direttore Generale Dott. Giuseppe Lo Presti

Regione Siciliana
Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti
Dirigente Generale Ing. Calogero Foti

Libero Consorzio Comunale di Enna
Commissario Straordinario Dott. Girolamo Di Fazio

Comune di Enna
Sindaco Avv. Maurizio Dipietro

Il presente Accordo di Programma, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.

ALLEGATO TECNICO

Scheda sintetica dell'intervento previsto nell'Accordo di Programma

NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA BONIFICA ED IL RECUPERO AMBIENTALE DEI SITI EX ESTRATTIVI DEL COMPRESORIO DELLE MINIERE SALINE DISMESSE NELLA PROVINCIA DI ENNA (MINIERA DI PASQUASIA)

Schede n. 1

Intervento	Titolo	Costo complessivo
	Messa in sicurezza del sito minerario dismesso di Pasquasia nel territorio del Comune di Enna	€ 16.483.468,97

Cronoprogramma della spesa (in euro):						
Anno	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 483.468,97	€ 16.483.468,97

(scheda n. 1)

1	Accordo	Nuovo Accordo di Programma per la bonifica ed il recupero ambientale dei siti ex estrattivi del comprensorio delle miniere saline dismesse nella Provincia di Enna (Miniera di Pasquasia)		
2	Titolo intervento	Messa in sicurezza del sito minerario dismesso di Pasquasia nel territorio del Comune di Enna		
3	Importo complessivo	€ 16.483.468,97		
		Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Art. 114, comma 20, della Legge 29.12.2000, n. 388	€ 1.034.689,00	
		Regione Siciliana – Risorse regionali	€ 15.448.779,97	
4	Localizzazione dell’intervento	Regione: Siciliana, Provincia di Enna, Comune di Enna		
5	Soggetto Beneficiario	Regione Siciliana - C.F. 80012000826		
6	Codice Unico di Progetto	G71J16000000003		
7	Descrizione sintetica dell’intervento	<p>Il progetto prevede il completamento della messa in sicurezza del sito minerario di Pasquasia mediante i seguenti interventi:</p> <p>Le attività previste dal progetto si possono così riassumere:</p> <ul style="list-style-type: none">– rimozione e smaltimento coperture realizzate in cemento amianto compatto;– rimozione e smaltimento rivestimenti realizzati in cemento amianto compatto;– rimozione e smaltimento coibentazione di tubazioni;– rimozione e smaltimento coibentazione di apparecchiature;– rimozione e smaltimento dei sfridi di materiale contenente amianto sparsi sia all’esterno che all’interno dei fabbricati;– rimozione e recupero/smaltimento dei rifiuti presenti, non contenenti amianto;– rimozione recupero e/o smaltimento dell’olio dielettrico dei trasformatori esistenti nella centrale elettrica;– rimozione recupero e/o smaltimento dei trasformatori esistenti nell’area “ex cloruri”;– rimozione, recupero e/o smaltimento dei sali potassici esistenti all’interno di alcuni capannoni;– rimozione, recupero e/o smaltimento dei materiali in sacchi, fusti e barattoli esistenti all’interno di alcuni capannoni;– messa in sicurezza della discarica mineraria posta a monte dell’agglomerato;– rimozione rifiuti esistenti nelle aree DEA;– ristrutturazione fabbricato da destinare a stoccaggio temporaneo dei materiali e aree logistiche di cantiere.		

Cronoprogramma procedurale:					
Attività	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione	x				
Stipula contratto	x				
Esecuzione lavori		x	x	x	x
Collaudo					x

Cronoprogramma finanziario (in euro):						
Anno	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Importo complessivo	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 483.468,97	€ 16.483.468,97